



***Repubblica italiana***

***La Corte dei conti***

***Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo***

composta dai Magistrati:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Ugo MONTELLA    | Presidente              |
| Paolo ONELLI    | Consigliere             |
| Enrico TEDESCHI | Consigliere             |
| Bruno LOMAZZI   | Primo Referendario      |
| Andrea DI RENZO | Referendario            |
| Chiara GRASSI   | Referendario            |
| Federica LELLI  | Referendario (relatore) |

nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026 ha assunto la seguente

### **DELIBERAZIONE**

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

vista la deliberazione n. 7/2025/INPR, del 30 gennaio 2025, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione tra i magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° ottobre 2025, n. 6;

vista la deliberazione di Consiglio del Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ) n. 33 del 19 dicembre 2025, avente ad oggetto *"Reti elettriche del Comune – Assunzione partecipazioni in ASPM Soresina servizi S.r.l. – provvedimenti"*;

viste le integrazioni documentali trasmesse dal Comune in data 14 gennaio 2026, acquisite in pari data al protocollo della Sezione ai nn. 85 e 92;

vista l'ordinanza n. 4 del 23 gennaio 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Federica Lelli.

## FATTO

1. Con nota prot. n. 4743 del 23 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo interno di questa Sezione al n. 4882, il Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), la delibera di Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2025 avente ad oggetto *"Reti elettriche del Comune – Assunzione partecipazioni in ASPM Soresina servizi S.r.l. – provvedimenti"*;

Alla comunicazione indicata sono stati allegati: i) lo statuto della ASPM Soresina servizi S.r.l.; ii) i bilanci di esercizio della società al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024; iii) la lettera di intenti tra il Comune e la ASPM Soresina servizi S.r.l.; iv) il documento recante *"valutazione degli assets di distribuzione e misura dell'energia elettrica del Comune di Santo Stefano di Sessanio nell'ambito del sesto periodo di regolazione"* (2024-2027), redatto dalla Energy Advisors S.r.l.; v) il parere dell'organo di revisione del Comune (verbale n. 15/2025).

2. Nella citata deliberazione di Consiglio n. 33/2025, il Comune fa presente di aver storicamente esercitato in proprio il servizio di gestione delle reti di distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Tuttavia, in considerazione della non sostenibilità dei livelli qualitativi di ARERA – causata dalla ridotta dimensione del servizio, con conseguente limitatezza dell'assetto organizzativo, tecnico ed economico – l'Ente ha deciso di condurre un'analisi finalizzata a individuare, tra gli scenari possibili, l'assetto maggiormente compatibile con il perseguimento di un'erogazione del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica orientata a canoni di efficienza, efficacia ed economicità. Tale analisi ha evidenziato come

preferibile lo scenario di aggregazione con altra impresa distributrice già concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica – individuata nella società ASPM Soresina servizi S.r.l., controllata dalla DEA S.p.A. – con contestuale voltura della concessione in essere.

L'operazione complessiva si pone, tra l'altro, l'obiettivo strategico di conseguire il superamento della soglia dimensionale dei 100.000 POD (cfr. *infra* per maggiori dettagli), che consentirebbe di ipotizzare il prolungamento della vigente concessione ministeriale oltre la data di scadenza, attualmente prevista per il 2030.

In dettaglio, secondo quanto prospettato, il Comune procederebbe al conferimento del proprio ramo di azienda di distribuzione dell'energia elettrica alla ASPM Soresina servizi S.r.l., acquisendo in tal modo una partecipazione diretta nella Società conferitaria; il valore riconosciuto di conferimento risulta pari a € 133.792,60, derivante dal valore stimato della rete di distribuzione energia (pari a € 182.301,22), al netto dei costi evitati per l'acquisto e l'installazione in loco dei nuovi contatori 2G<sup>1</sup> (€ 48.508,62).

3. Da ultimo, con note del 14 gennaio 2026 – acquisite in pari data al protocollo interno della Sezione ai nn. 85 e 92 – il Comune ha fatto pervenire documentazione integrativa, trasmettendo, rispettivamente, il Piano industriale della controllante DEA S.p.A. e la perizia di stima del ramo di azienda di proprietà del Comune che verrebbe conferito alla ASPM Soresina servizi S.r.l.

## DIRITTO

1. L' art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (*"legge annuale per il mercato e la concorrenza"*), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 175 del 2016 (TUSP), attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, TUSP prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai

---

<sup>1</sup> La presa in carico del servizio di telegestione dei misuratori 2G di prossima installazione passerebbe alla Società conferitaria.

commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'Amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'Amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Ne consegue che un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione di efficacia della delibera, potendo l'Amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022, hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza *"di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili"*.

In particolare, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento dell'Ente contenga un'analitica motivazione sui seguenti profili: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese; v) sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. La verifica si estende, inoltre, al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

Tanto premesso, nei paragrafi che seguono si procede al vaglio della deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19 dicembre 2025.

### ***Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)***

2. In via preliminare, si rileva che la società ASPM Soresina servizi ha natura di società a responsabilità limitata e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti dall'art. 3, comma 1, TUSP.

Per quanto concerne, invece, la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, a tale scopo, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Sul punto, la delibera di Consiglio comunale di Santo Stefano di Sessanio specifica che lo svolgimento dell'attività di distribuzione di energia elettrica rientra pacificamente tra le finalità perseguibili ex art. 4, comma 1 lett. a), TUSP in quanto connessa alla *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti"*. Inoltre, lo svolgimento dell'attività di distribuzione elettrica risulta estranea all'area degli affidamenti *in house* poiché derivante da concessione governativa<sup>2</sup>; pertanto, non si rende necessaria la verifica di compatibilità prevista per la suddetta tipologia di affidamenti.

### ***L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)***

3. La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite, *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"* (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la sostenibilità finanziaria sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall'Amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella già menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), *"le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, (...) continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030"*.

dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne espongano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio).

Per quanto concerne il profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'Ente.

Le Sezioni riunite hanno, inoltre, affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di un ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *“avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza, l'adequatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adequatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata”*.

Procedendo con l'analisi dell'operazione *de qua*, sotto il profilo c.d. oggettivo il Comune ha provveduto a trasmettere – tramite integrazione documentale – il Piano economico-finanziario 2024-2026 della controllante DEA S.p.A. nonché le Linee Guida di sviluppo relative alle operazioni di aggregazione in corso tra operatori minori (ivi incluso il Comune di Santo Stefano di Sessanio) e la controllata ASPM Soresina servizi S.r.l.

La documentazione si pone il primario obiettivo di dimostrare che l'aggregante avrebbe la capacità di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio dell'attività di distribuzione. Dalla lettura delle Linee Guida, si evince inoltre che – una volta realizzate le operazioni di aggregazione programmate – la DEA S.p.A. intenderebbe procedere a una successiva aggregazione con la controllata ASPM.

Per quanto concerne l'aspetto c.d. soggettivo, la delibera consiliare rimarca che l'ingresso nella compagine della DEA S.p.A. garantirebbe, in primo luogo, la possibilità per il Comune di proseguire lo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica anche dopo la scadenza delle concessioni (fissata al 31 dicembre 2030), posto che il rinnovo, come sopra

accennato, sarà condizionato alla partecipazione azionaria a un soggetto che abbia almeno 100.000 POD connessi, circostanza realizzabile solo attraverso un processo di aggregazione.

L'operazione in esame assicurerebbe, inoltre, l'incremento dei benefici tariffari a valere sui costi operativi del servizio previsti, in caso di aggregazione, dall'art. 33 del "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT).

***La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità***

4. Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG ha precisato che la motivazione deve dare conto "sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, comma 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili".

Trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo rimesso alla Corte dei conti è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione procedente abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Ciò premesso, la deliberazione del Comune di Santo Stefano di Sessanio attesta la convenienza economica della scelta e la compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa per il concorrere di una pluralità di fattori.

In primo luogo, deve essere rimarcato che – come evidenziato nel Paragrafo 3 – l'operazione di aggregazione si pone l'obiettivo di garantire la permanenza nel medio-lungo periodo nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, nel contesto di un'evoluzione regolamentare

che spinge nella direzione della progressiva crescita e aggregazione degli operatori al fine di favorire economie di scala. Secondo le analisi prodotte dal Comune, infatti, il mantenimento dello svolgimento dell'attività di distribuzione senza procedere ad aggregazioni porterebbe alla progressiva riduzione della qualità del servizio a causa dell'insufficiente ammontare dei ricavi e della conseguente limitazione in ordine al regime qualitativo delle prestazioni erogabili e dei minori investimenti realizzabili.

In tale contesto, la DEA S.p.A. – controllante della ASPM Soresina servizi S.r.l. e già concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con più di 75.000 POD – è stata valutata come l'unico soggetto presente sul territorio con il quale sarebbe possibile negoziare un'aggregazione finalizzata a raggiungere l'obiettivo dei 100.000 POD connessi nonché a garantire una situazione ottimale dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed economica.

***Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)***

5. L'articolo 5, comma 2, TUSP stabilisce, infine, che l'atto amministrativo di acquisizione della partecipazione debba dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese. La suddetta compatibilità deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria da parte dell'Amministrazione, volta a evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza (cfr., *ex plurimis*, Corte Cost., sentenza n. 142/2018).

Sul punto, la delibera del Comune – dopo aver richiamato brevemente la disciplina di settore della distribuzione elettrica, derivante dall'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa eurounitaria – si limita a dare atto del fatto che l'operazione di aggregazione in esame, avvalendosi di schemi previsti dall'Autorità di settore, realizza assetti ritenuti a priori compatibili con le regole pro-concorrenziali previste nel quadro UE.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, rende parere positivo in merito all'adesione da parte del Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ) alla società ASPM Soresina servizi S.r.l.

Si fa riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 nonché dell'art. 20 TUSP.

## DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ);

## ORDINA

la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2026.

L'Estensore

Federica LELLI



FEDERICA LELLI  
CORTE DEI CONTI  
29.01.2026 19:58:15  
GMT+01:00

Il Presidente

Ugo MONTELLA



UGO  
MONTELLA  
CORTE DEI  
CONTI  
02.02.2026  
13:02:22  
GMT+02:00

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto



LORELLA  
GIAMMARIA  
02.02.2026  
14:28:42  
GMT+01:00